

Pubblicato il 14/02/2025

**N. 00622/2025 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00590/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2025, proposto dalla

Associazione Pro-Canalba e.V., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Sili e Paolo Caruso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Eustachio Manfredi, n. 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Liparota, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 30 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Comune di Capena, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

della Pet Holiday S.r.l.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione II-Bis, 15 gennaio 2025, n. 703, resa tra le parti, non notificata e concernente l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Capena;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4;

Vista la domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti, come da verbale dell'udienza;

Considerato che, ad un primo esame proprio della presente fase cautelare, i motivi di appello meritino adeguato esame nella propria fase di merito;

Considerato, sotto il profilo del *periculum*, che sussista il pregiudizio grave e irreparabile dedotto nel gravame, considerate le obiettive difficoltà lamentate dall'appellante per trovare in breve tempo una sistemazione per i cani ospitati in eccedenza rispetto a quanto stabilito con il provvedimento impugnato dinanzi al Tar e che, comunque, risultano custoditi con cura dall'Associazione; Ritenuto opportuno che, nelle more della decisione di merito, la ASL Roma 4 e il Sindaco del Comune di Capena, che ha adottato l'ordinanza contingibile e urgente impugnata in prime cure, avente, per sua natura, durata limitata nel tempo, riesaminino la situazione complessiva, alla luce degli interventi manutentivi eseguiti nella struttura dell'appellante, per come risulta anche dalle relazioni di servizio della competente ASL Roma 4 e come già stabilito dal Tar con ordinanza cautelare 22 novembre 2023, n. 7653, con la quale il primo giudice aveva disposto “*l'obbligo per l'ASL ed il Comune di adottare un*

*provvedimento esplicito di verifica dell'attualità dell'ordinanza impugnata*”, anche tenendo conto di quanto stabilito con la successiva ordinanza cautelare 9 maggio 2024, n. 1824, con la quale il Tar ha “Rilevato:

*che, in esecuzione delle misure collegiali interinali di cui alle ordinanze richiamate in epigrafe, l'ASL ha impartito disposizioni custodiali che le parti ricorrenti hanno prevalentemente applicato, così determinandosi una situazione di fatto qualitativamente diversa da quella che l'ordinanza comunale nr. 9/2023 aveva regolato;*

*che, pertanto, quest'ultima ha perso efficacia in ordine a tutte le misure poste in essere dalle parti ricorrenti, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse alla domanda cautelare sul punto, come prospettato nella precedente ordinanza nr. 7653/2023 (tenuto anche conto del fatto che, a seguito di tale pronuncia, il Comune non ha adottato alcun provvedimento, né ha versato difese in giudizio);*

*che, per come anche precisato dalle parti durante la camera di consiglio, l'interesse cautelare persiste solamente in ordine alla questione dell'accertamento della capienza del canile, che afferma essere regolata dall'autorizzazione sanitaria nr. 5/2004 (che produce in atti sub 1 al ricorso) in termini di 80 cani e che comunque dipenderebbe dall'applicazione non già della DGR 866/2006, ma della successiva DGR 43/2010”;*

Ritenuto, in ogni caso, che il limite massimo di cani ospitati non potrà, nelle more della decisione di merito, superare le ottanta

Ritenuto di fissare per la discussione del merito l'udienza del giorno 10 aprile 2025;

Considerato che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare (n.r.g.590/2025) di sospensione di esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione del merito l'udienza del giorno 10 aprile 2025;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025  
con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Luca Di Raimondo**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO